P E R

LA REGIA AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE

CONTRO IL NEGOZIANTE

SIGNOR GIAMBATTISTA BOURGUIGNON

NEL SUPREMO MAGISTRATO DI COMMERCIO

J. M. J.

LA generale Amministrazione delle Poste del Regno trovandosi creditrice dell' Amministrazione delle Poste di Francia per alcune spese fatte a di costei conto, scrisse nel dì 1. di Aprile del corrente anno tre cambiali in franchi 53523. pagabili a giorni dieci viste in Parigi dal Signor Jonville Cassiere di quelle Poste, e le cedè all' ordine del Negoziante signor Giambattista Bourguignon. Costui in compenso con sua dichiarazione sottoscritta nel dì 2. dello stesso mese, si disse debitore dell' Amministrazione di Napoli nella espressata somma, *per valuta cambiata colla medesima, e promise farlene il pagamento in altrettanta moneta effettiva di Francia, dedotta la sua provisione dell' 1. per 100., subito che sarebbe pervenuto l' avviso di essersi quelle cambiali accettate. Fol. 6.*

Nel dì 4. Giugno la stessa generale Amministrazione cedè altra simile cambiale di franchi 23832. sul detto Cassiere delle Poste di Francia al medesimo Negoziante Signor Bourguignon; il quale con altra sua dichiarazione del medesimo giorno, ne promise del pari il pagamento dopo l' accettazione in simile effettiva moneta di Francia, colla stessa provisione dell' 1. per cento. *Fol.* 8.

Le cennate cambiali furono non solo accettate, ma puntualmente alla scadenza soddisfatte in Parigi; ed il Signor Bourguignon in conto dell' importo di esse, che ascendeva a franchi 77355., pagò all'Amministraazione di Napoli in diverse partite franchi 66691. 15. dedotta da essi la convenuta provisione importante franchi 773. e 55.

Non

Non contento egli di tal profitto, allorchè dal Supremo Magistrato del Commercio se gli è ordinato il pagamento de' restanti franchi 16663. 85., si è studiato di sfuggirne il pagamento; ed ecco il bel ripiego, che ha ideato. Egli pretende compensare quel suo debito con due partite di danaro, una cioè di duc. 821. 61., resta di duc. 3000., rimessigli col Procaccio di Foggia che fu da ladri dirubato a 21. Febrajo del corrente anno, e l'altra di duc. 1600. speditigli col Procaccio de' 15. Maggio detto anno, che fu egualmente svaligiato. L'amministrazione però sostiene, che l'opposta compensazione non possa valere, e che invano il Signor Bourguignon procura per tal modo evitare la necessità di soddisfare ciò che deve. Ella adduce li seguenti motivi, ciascuno de' quali per se solo sarebbe sufficiente ad escluderla, cioè I. Il Signor Bourguignon non è Creditore dell'Amministrazione. II. Quando lo fosse, il suo credito non sarebbe maturo. III. Il danaro da lui dovuto all'Amministrazione non è soggetto a compensazione, perocchè addetto a determinati usi fiscali. IV. La pretesa compensazione non deve valere, perchè trattasi di valuta di cambiali, e perchè distruggerebbe la buona fede de' contratti.

Essendo nostro l'incarico di difendere l'Amministsazione, noi avrem la cura di dimostrare la plausibilità delle sue opposizioni, e far vedere, che la chiesta compensazione non incontra la garanzia della ragione e della legge.

C A P. I.

Il Signor Bourguignon non è creditore dell' Amministrazione.

COl Procaccio di Foggia de' 21. Febraro del corrente anno furono da quella città diretti al Signor Bourguignon duc. 3000. Il Procaccio, che li recava fu per istrada spogliato; ma del furto, che ascendeva a duc. 8957., riuscì di ricuperarne doc. 6622. Quindi con dispaccio de' 17. del seguente Aprile, da S. E. il Ministro Saliceti Sopraintendente allora della Posta fu prescritto, che si pagassero le partite, le quali non eccedevano la somma di duc. 30., e che le altre maggiori si pagassero per rata, e per la corrispondente quantità del denaro ricuperato, anche, *restando a risolversi l' occorrente per supplirsi il pagamento del dippiù; laddove non potesse il resto del furto ricuperarsi. Fol.* 12.

Per esecuzione adunque di tal rescritto nella divisione fatta della summa salvata, il signor Bourguignon ricevè duc. 1178. e 49., e se ricuperato si fusse il resto, avrebbe ricevuto ben anche gli altri 832. 61' Non essendo però sinora riuscito di ricuperarsi anche quell'avanzo, e molto meno le quantità rubate al procaccio di Bari, la direzione a lui fattane è rimasta vuota di effetto, ed ogni sua facoltà ristretta all' esazione di quel denaro, che più non esiste, è spirata. Nissun contratto è mai interceduto tra lui e la Generale Amministrazione, nè dappoichè quelle quantità si erano immesse da altri in Foggia ed in Bari alla sua semplice direzione, ciò produce alcun effetto obbligatorio a suo favore. Egli se ha ragion di credito contro gl' immittenti, potrà dirigere contro a costoro la sua azione per lo pagamento del residuo; ma non potrà vantare dritto alcuno contro dell' Amministratore, coi di cui Ministri ed Ufiziali non ha mai contrattato.

Non osiam negare, che l' Amministrazione debba rispondere del residuo delle partite involate. Per un' antico solito si trova Ella garante de' furti, che soffrono i procacci nelle strade pubbliche, tutto che i Conduttori di quelli non esigono, che il solo dritto dell' uno per cento. per ragion del trasporto, ed un quinto di più pel mantenimento delle scorte. Siffatto solito si trova sanzionato coi generali stabilimenti fissati nel 1788. con suprema approvazione, ed ella nol contradice. La sua garanzia però la rende obbligata a favore de' soli Immittenti, i quali, nell' affidare i di loro effetti a' procacci, contraggono coi conduttori de' medesimi una locazione, e conduzione di opera, ed in conseguenza, in caso di furto, o di danno a questi, e non ad altri risponde per l' indennità. Tanto deriva dai principj del dritto, secondo i quali ogni azion personale deve sorgere da un contratto, o quasi, e sarebbe un' assurda idea quella, colla quale si volesse supporre, che possa l' azione della indennità competere non a colui che ha immesso il denaro al Procaccio, ma a quegli, al quale si è semplicemente diretto; e che non ha in conseguenza avuto alcun contratto col conduttor del Procaccio, e molto meno coll' Amministrazione. In fatti questa, che per se stessa è una verità legale incontrastabile, e sicura, si trova benanche confermata colle citate generali Istruzioni del 1788., nel Cap. III. delle quali si dichiara, che la valutazione delle robe resta ad arbitrio, ed a piacere di chi le immette; il quale può darle quel valor che gli piace, aggiungendosi, *nel qual caso avrà l' immittente il dritto di ripetere il valor della sua roba rubata, secondo l' arbitraria valutazione da esso data alla medesima*.

Ma ci è di più, anche fingendosi che colui, al quale si è rimesso il danaro; vale a dire quegli, con chi nessuna obbligazione ha contratta il Conduttor del Procaccio, abbia azione per ripetere le cose direttegli; pure quest' azione, non può negarsi, che in tal suppo-

si-

zizione spetterebbe al proprietario del denaro, o non mai a colui che altro non è, se non un semplice canale per far pervenire una qualche somma al vero padrone. Ora in tal caso appunto si trova il signor Bourgnignon. Egli in un conto che ha sottoscritto, ed esibito da se stesso alla generale Amministrazione, ha sinceramente confessato, che la partita di ducati 3000. rubata al procaccio di Foggia, in conto della quale aveva ricevuti 2178. 39., e pretendeva esigere li restanti 821. 61., *sia tutta di proprietà, e per conto del Signor Guillaume, agente degli equipaggi di artiglieria*. Veggasi il suo conto, *fol.* 4.

Inoltre colla stessa sincerità ha egli medesimo prodotti nell' Amministrazione documenti, che si trovano fedelmente esibiti presso gli atti, donde apparisce, che l'altra partita di ducati 1600. rubata col Procaccio di Bari in Maggio, sia di pertinenza del Sig. Turlonia. E per verità, da quelle carte si rileva, che la Real Tesoreria ordinò al Percettor di Bari due pagamenti a beneficio del Tourlonia, e per esso al Generale Dedon, il quale gli girò all' ordine del Sig. Bourguignon. Si rileva dippiù, che costui ne fece altra gira al signor Colucci in Bari, il quale avendone fatta la esazione, ne rimise il ritratto col Procaccio. Veggansi li mandati della Real Tesoreria e la dichiarazione fatta al piede di essi dal detto Generale, che ha protestato di aver girati quei pagamenti al Sig. Bourguignon per conto del Sig. Turlonia *fol.* 13.

La stessa verità è contestata da una lettera scritta dal medesimo Signor Bourguignon ad uno dei signori Amministratori generali delle Poste *fol.* 9.

Quivi egli nettamente dichiara, che amendue le partite erano semplicemente importate nei rispettivi procacci *a sua direzione*, senz' aver avuto il coraggio di dire, che erano di sua pertinenza. *fol.* 9.

Or se egli è vero, che il dritto per la indennità

delle partite dirubate competa unicamente a colui, che le ha immesse nel Procaccio: se è del pari sicuro, che anche fingendosi competere una qualche azione al Proprietario, cui va il danaro rimesso, tuttavia il sig. Bourguignon altro non è stato, che un semplice mezzo, alla cui direzione furono quelle somme inviate, per farle pervenire ai rispettivi proprietarj, come mai si ha la franchezza di opporsi compensazione da chi non ha immessi gli effetti al procaccio, anzi da chi non è nemmeno il vero proprietario di quelli? E canone notissimo di dritto rammentato dall' Imp. Gordiano nella legge 9. *C. de compen.* che ciò che si deve ad altri, e non a colui, il quale è convenuto in giudizio, non è soggetto a compensazione, e per avvalerci de' precisi termini della legge: *ejus quod non ei debetur, qui convenitur, sed alii, compensatio fieri non potest.*

Nè regge la opposizione, che essendosi quel denaro rimesso alla direzione del Signor Bourguignon, egli nel caso gli fusse riuscito di esigerla avrebbe potuto pagarlo all'Amministrazione Generale in soddisfazione del suo debito, e farne altro uso, che più gli sarebbe piaciuto. Non regge perchè già si è veduto, e costa dai medesimi documenti esibiti dal signor Bourguignon, che quel denaro era di altrui proprietà, ed in conseguenza egli lungi dal poterne disporre per proprj usi, era anzi nell' obbligo preciso di farlo pervenire ai padroni diretti,

E tanto è insussistente, ch'egli con quel numerario avrebbe potuto soddisfare il suo debito coll'amministrazione, e che possa oggi almeno compensarlo, che per l'opposto se avesse egli esatto quel denaro non suo, e ne avesse fatto pagamento pel suo debito, non ne sarebbe neppur seguita la liberazione, tranne solo il caso, che l'Amministratore non lo avesse benanche consumato nella buona fede, e che fusse effettivamente della pro-

prie-

prietà del suo debitore. E' decisivo su tal proposito un bel testo del giureconsulto Cassio contenuto nella legge 17. *ff. de solut.* ne' seguenti termini : *Cassius ait, si cui pecuniam dedi, ut eam creditori meo solveret, si suo nomine dederit, neutrum liberari; me, quia non meo nomine data sit; illum, quia alienam dederit .... Sed si creditor eos numero sine dolo malo consumsisset, is, qui suo nomine eos solvisset, liberatur; ne si aliter observaretur, creditor in lucro versaretur.*

Aggiugniamo dippiù, che anche nel caso che il Signor Bourguignon avesse fatto il pagamento del suo debito col denaro altrui, fino a che non sarebbe seguita la confusione con altro contante del creditore, la quale si uguaglia al consumo, la quantità pagata sarebbe stata soggetta all' avocazione per parte del proprietario; e seguita la commistione, ed il consumo, in buona fede, il debitore sarebbe tenuto di furto al padron diretto. Ecco le precise espressioni su tal proposito della legge 78. *ff. eodem: Si alieni nummi inscio, vel invito domino soluti sint, manent ejus cuius fuerunt: si mixti essent, ita ut discerni non possent, ejus fieri qui accepit, in libris Caii scriptum est: ita ut actio domino cum eo, qui dedisset, furti competeret.*

Ed affinchè il Signor Bourguignon abbandoni per sempre la mal concepita lusinga di compensare col credito altrui il proprio debito, noi gli ricorderemo in ultimo luogo, che non ogni procuratore può opporre la compensazione, ma colui solamente che del credito abbia ottenuta una formal cessione; vale a dire ch' è costituito procuratore *in rem propriam*, ancorchè alla compensazione consentisse lo stesso proprietario del denaro. L' avviso ci viene opportunamente da Papiniano nella legge 18. *ff. de compen.* colle seguenti espressioni. *In rem suam procurator datus post litis contestationem, si vice mutua conveniatur, æquitate compensationis utitur. Creditor compensare non cogitur, quod alii, quam debitori suo, debet; quamvis creditor ejus, pro*

eo,

es , qui convenitur , ob debitum proprium velit compensare . Ma non è questo l'unico ostacolo , che rende vana la chiesta compensazione . Altri pur vè ne sono egualmente valevoli, ed efficaci , come ora dimostreremo .

CAP. II.

Quando il Signor Bourguignon fusse stato l'immittente del denaro dirubato , il suo credito non sarebbe maturo .

PEr la sodisfazione de' furti de' procacci l' Amministrazione ha sempre mai presi quegli espedienti , che gli sono sembrati opportuni alle circostanze secondo le forze , nelle quali si è trovata , e secondo l' ordine dei tempi . Non è stato però giammai in sua balìa di farne il pagamento , se non dopocchè il Governo le ne ha comunicata l'approvazione , e le ha indicato il modo da tenersi su di ciò .

Di fatti per tutt' i furti avvenuti ai Procacci dal 1795. sino al 1802., non venne l' Amministrazione se non che nel 1802. abilitata a trovare i mezzi da principiare la soddisfazione di taluni di essi , che dalla suprema autorità si eran trovati meritevoli d' indennità , e cominciò dal pagare le sole partite , che non eccedevano la somma di duc. 10 *fol.*

Si è di sopra osservato , che sinora non è riuscito di ricuperarsi l'avvanzo del furto avvenuto al procaccio di Foggia in Febrajo , e che nè per questo , nè per l'altro cui soggiacque in Maggio il Procaccio di Bari , si è sino a questo momento permesso dal Governo , che l' Amministrazione si occupasse degli espedienti da prendersi per la indennità de' particolari .

Non vi è dubbio , che i proprietarj non debbano essere presto , o tardi compensati . Debbono però solamente aspet-

ta-

tare, che la Suprema Autorità approvi la loro soddisfazione, e che il tempo, e le circostanze mettano l' Amministrazione in istato di adempire a ciò che essi a buon conto, saranno creditori dell' Amministrazione, ma creditori *in diem*, vale a dire da essere soddisfatti in un tempo da determinarsi, giusta l' antica osservanza. Nè potranno trovar grave, e disgustoso cotesto ritardo, qualunque sarà per essere, quante volte si ricorderanno, che per le quantità, ed i generi che hanno affidati ai Procacci, altro non han pagato, che il solo dritto dell' 1. per cento a titolo di trasporto ed un *quinto* di più, vale a dire di altre *grana venti*, sovraimposto per lo puro mantenimento delle scorte di modo, che la Real Corte loro presta la garanzia de' furti di strada pubblica, senz' alcun compenso o premio, ma per un semplice solito introdotto ad incoraggire il commercio interno. Siffatta verità rilevasi dalle citate istruzioni formate nel 1788. dalla Giunta allora delle Poste, dalle quali si ha quanto segue — *Nel punto che si stava esaminando dalla Giunta la meccanica de' procacci, per mettere in pratica il regolamento delle Reali Istruzioni, S.M.... con altra Real carta de' 28. Dicembre 1785. si degnò di stabilire una compagnia di armigeri, la quale accompagnasse continuamente li Procacci; e siccome fuori del dritto del porto, non si pagava altro dritto a parte per l' assicurazione, così per lo mantenimento di detta compagnia fu creduto giusto d' imporre il quinto di più, su di quello che si pagava per dritto del porto sulle robe, e quasi per similitudine di assicurazione, tenue corrisponsione per altro a proporne di quello, che si paga per le altre assicurazioni mercantili. Fol.* 19.

Essendo dunque una luminosa verità, che la garanzia del Fisco per li procacci deriva, non già da alcun dritto di assicurazione, che non pagano i particolari, ma da una semplice condiscendenza del Governo, essi debbono recarsi a buona ventura, che ne abbiano in qualunque tempo, e modo un compenso. Nè il Signor Bourguignon può

può pretendere di essere distinto dagli altri particolari, che immisero i loro averi nei procacci. Qual privilegio egli avrebbe di non correre la medesima sorte? Il suo credito perciò, quando anche fusse di sua positiva pertinenza, sarebbe dovuto in altra stagione, ed in conseguenza non potrebbe compensarsi con un debito nascente da cambiali, la cui soddisfazione è privilegiatissima, ed è dovuta al momento. E' cosa sicura in giurisprudenza, come sta definito nella legge 7. *ff. de compens.*, che: *Quod in diem debetur, non compensabitur, antequam dies veniat, quanquam dari oporteat*. Passiamo ora al

CAP. III.

L' importo delle cambiali, perchè destinato in parte al preciso mantenimento della staffette di Francia, ed in parte al rinfranco della cassa de' depositi, non va soggetto a compensazione.

DA una lettera del signor Lavallette Consigliere di Stato, e Direttore della posta di Francia, si ha, che essendosi in seguito d' Imperial decreto stabilito il corso della posta da Roma a Napoli per conto dell' Amministrazione di Francia, egli partecipò a S. E. il Ministro Saliceti, che quell' Amministratore non aveva fondi propri in questo Regno, e che perciò l' Amministratore di Napoli doveva somministrar le spese per lo mantenimento delle staffette, e quindi esserne rinfrancato in ogni trimestre. *fol.* 26.

Or l' Amministratore di Napoli, non avendo in sulle prime onde ricavare le quantità occorrenti per quel servizio, fu nella necessità di appigliarsi al duro, ma indispensabile espediente, di prendere dalla cassa degli articoli di argento, vale a dire dalla cassa delle partite, che si spedivano dai privati in Francia, la somma di franchi

chi 53523. Tuttocciò ben si ravvisa dal citato dispaccio di S. E. il Ministro Saliceti del dì 1. Aprile corrente anno, col quale essendosi approvato, che si facesse al signor Bourguignon la cessione delle prime tre cambiali si dichiarò, che il loro importo era in compenso delle quantità ricavate dalla cassa degli articoli di argento *fol.* 5.

In seguito riuscì all' Amministratore di Napoli di raccogliere da' proprj averi, e destinare pel mantenimento di quelle spese, franchi 23832., che furono del pari impiegati nel medesimo uso. Tutto ciò ad evidenza rilevasi dal rescritto di S. E. il Consigliere di Stato, e Soprintendente generale signor Ferri Pisani. Quivi essendosi autorizzata la cessione dell' ultima cambiale di simil somma al Signor Bourguignon, si enuncia, che quella somma erasi somministrata dall' Amministratore di Napoli *fol.* 7.

Non può dunque farsi contesa, che i franchi 53523. valuta delle prime cambiali, sulle quali il signor Bourguignon col suo conto *fol.* 4. ha preteso di far la compensazione di ducati 821. 61. resta di 3000. perduti col procaccio di Foggia, non sieno in alcun modo di pertinenza dell'Amministratore, ma siano depositi inviolabili, e partite immesse, e dirette da' particolari in Francia.

Egli è del pari incontrastabile, che l' importo dell' ultima cambiale di franchi 23832. di danaro somministrato dall'-Amministrazione di Napoli, raccolto però da lei a grave stento, è addetto all'indispensabile, e particolare uso delle staffette giornaliere di Francia; di modocchè mancando all' Amministratore il rimborso di quella somma dovrebbe o appigliarsi di nuovo al disgustoso partito di spinger le mani su i depositi de' particolari, o pure mancare al mantenimento di un servizio tanto importante, quanto è quello della corrispondenza colla Francia stabilita in seguito d' imperial decreto.

Ma come imaginarlo? Nella legge 3. *C. de compens.* sta scritto: *In ea, quæ Reipublicæ te debere fateris, compensari*

sari ea, quæ invicem ab eadem tibi debentur, is, cujus de ea re notio est, jubebit; si neque ex calendario, neque ex vectigalibus, neque ex frumenti, vel olei publici pecunia, NEQUE EJUS, QUI STATUTIS SUMPTIBUS SERVIT, neque fideicommissi civitatis debitor sit. Non vi è appello: quel denaro che dal Fisco è destinato *statutis sumptibus*, a particolari spese, è sacro, e non soggetto in modo alcuno a compensazione. Sicchè le quantità addette dall' Amministratore di Napoli pel mantenimento delle staffette di Francia, e per servizio di quell' Amministrazione, la quale ne faceva il rimborso in ogni trimestre, dovendo di nuovo impiegarsi nell' uso medesimo, non vanno soggette a compensazioni, nè possono ritenersi per altro qualunque credito, o vero, o supposto. A proposito il Donello nel comento della citata legge *num.* 11. *in fine* sulle parole *statutis sumptibus*, dilucida così egregiamente cotesta teoria: *idest pecunia ad certos sumptus publice faciendos, vel in res certas, vel certas personas, quales sunt pecuniæ destinatæ in usum, ut inde persolvantur stipendia etc.* Quindi il Brunemanno sulla stessa legge ebbe a dire. *Ex his apparet raro cum Fisco compensationem admitti.* Ed ecco lucidamente dimostrato quanto sia mal appoggiato l'assunto del signor Bourguignon, che pretende ritenere e compensare le somme destinate a certo e particolare uso fiscale. Passiamo finalmente all'ultimo ostacolo, che rende vana la opposta compensazione.

CAP. IV.

CAP. IV. ED ULTIMO.

Non ha luogo la compensazione, perchè trattasi di valuta di cambiali, e perchè sarebbe nel caso attuale contraria alla buona fede de' contratti.

IL debito del Sig. Bourguignon nasce da valuta di cambiali, e da cessione che di queste fece a suo beneficio la generale Amministrazione delle Poste, e nella legge 7. *C. de compensat.*, sta deciso, che i debitori del prezzo di roba venduta dal Fisco non possono al medesimo opporre compensazione alcuna. *Adversus Fiscum*, quivi dicesi, *emptores petitioni pretii compensationem objicere prohibentur.*

Nè la diversità, che passa fra il contratto di compra, e vendita, e quello del cambio, qualunque essa siasi, può giovare in modo alcuno al debitore, perchè quella stessa differenza è tutta a favore del Fisco, e ne rende più valida, e più efficace la ragione. Se in un contratto ordinario, qual'è quello della vendita, è vietato ai debitori del prezzo, di pretender compensazione, chi non vede, quanto più ragionevolmente il disposto di quella legge, debba valere contro a' debitori di valuta di cambiali cedute dal Fisco, le quali per vantaggio del pubblico commercio, e per la buona fede, che n'è l'unica base, ed il sostegno, godono presso di tutte le Nazioni particolari privilegj, e spedita esecuzione?

Ma ci è di più. Il debitore promise pagar la valuta di quelle cambiali in *altrettanta moneta effettiva di Francia*, subito che sarebbe pervenuto l'avviso della seguita accettazione. Or con qual coraggio, e con quanta buona fede potrebbe egli opporre compensazione a quell'obbligo? La compensazione non sarebbe certamente quel denaro effettivo di Francia, che promise pagare; ed oltre a ciò

il

il credito di moneta di Regno non avrebbe niente di comune col debito di moneta straniera, anche per la diversità della specie, sulla quale cade differente affezione. *Gratian. discep. forens. Cap.* 129. *n.* 7. *e Cap.* 134. *n.* 12. *Fachin. Controv. Jur. Lib. II. Cap.* 7.

La ritenzione *dell' uno per cento* non sarebbe più la sola deduzione, che il debitore promise fare sulle summe cedute. Inoltre la compensazione, che si pretende pei furti, distruggerebbe la promessa di pagare il saldo dell' intera somma, giacchè la voce *pagamento* indica la naturale prestazione di ciò che si è promesso, e nella legge *solutam ff. de solut.* si avverte: *Solutam pecuniam intelligitur utique naturaliter, si numerata sit creditori.* Donde i Dottori han tratta la massima, che non si ammette compensazione quante volte, come nel caso in cui versiamo, siasi promessa la precisa numerazione. Veggasi il detto Graziano *Cap.* 742. *n.* 3., ed il Salgado *Labyrint. Credit. Parte* 3. *Cap.* 6. §. 1. *n.* 6.

Di vantaggio: i furti dei Procacci, ed i crediti che quindi si pretendono derivare, non sono avvenuti dopo delle citate dichiarazioni, ma le hanno precedute, dimodochè non può dire il debitore, che in tempo degli obblighi da lui firmati, egli preveder non poteva quegli accidenti, dai quali i suoi crediti hanno origine. Infatti il primo furto avvenne in febrajo, e nel seguente mese di Aprile egli firmò il primo obbligo senza riserva alcuna. Il secondo furto accadde ai 15. Maggio, ed egli sottoscrisse la seconda dichiarazione nel dì 4. del seguente Luglio, senza che avesse sognato nè anche di accennare i suoi pretesi crediti.

Egli dunque non ignorava, che a tenore degli stabilimenti dell' Officio della posta, doveva aspettare il tempo proprio per lo compenso: che prima di accordarsene dal Governo l'approvazione, non era lecito all' Amministrazione di occuparsi nè anche dei mezzi della soddisfazione di quei furti; e che finalmente se avesse egli promosse allora le sue ir-

irragionevoli pretensioni, come procedendo di buona fede avrebbe dovuto fare, l'Amministrazione lungi dal potergli accordare la menoma ritenzione si sarebbe anzi guardata dal cedergli le cambiali, e sarebbe egli in conseguenza rimasto privo anche del premio, che le medesime gli han prodotto.

Dopo tutto ciò, fa disgusto di veder promuovere idee di compensazione, alla quale bisogna convenire, che siasi implicitamente rinunciato, quando non si voglia distruggere la buona fede de' contratti, e contratti di cambj. Hanno i nostri dottori esaminato l'articolo, se contro all' obbligo presso gli atti, o al pubblico istromento di debito posteriore al credito, si possa opporre la compensazione; ed essi convengono che nò per le ragioni dianzi indicate. In grazia della brevità noi ci contenteremo di trascrivere quello, che ne lasciò scritto il solo Cesare Ursillo nelle annotazioni sulla decis. 381. dell' Afflitto al num. 4., di cui ecco le parole. *Et Capycius in decis. 167. in secundo dubio &c. Quod de jure nunquam potuit obtinere compensationem fieri debere adversus obligationem penes acta, vel quando fuisset præsentatum instrumentum liquidum, secundum formam ritus M. C. V., et istud per doctrinam Baldi in lege* in ea *C. de comp.. Ea ratione, quia ultra juramentum, quod est exclusivum compensationis, statutum ipsam excludit compensationem . . . QUOD MAXIME ADMITTITUR, QUANDO ALIQUIS SE OBLIGASSET SOLVERE ALIQUO TEMPORE, QUO IPSE ERAT CREDITOR, ut canit hic Afflictus; NAM VIDETUR SIBI PRÆJUDICASSE, ET JURI PETENDI COMPENSATIONEM RENUNCIASSE. Sequitur Gratus &c.*

Or se per testimonianza del Capicio, e dell' Ursillo contro li pubblici istrumenti, e gli obblighi camerali non si ammette la compensazione quando il debito, che da essi deriva, è posteriore al credito, che vanta lo stesso obbligato, come potrebbe mai lusingarsi il signor Bourguignon, che

che per una fievole pretension di antichi crediti, nascenti da furti, e da garanzie del Fisco, per le quali non ha pagato nemmeno alcun premio, si ammetta la compensazione con un debito posteriore derivante da cambiali?

CONCLUSIONE.

SI raccolgano le sparse idee. Per quattro vedute ci avevam proposto dimostrare, che la compensazione opposta da Bourguignon non regga, e ben ci sembra che a tutte queste dimostrazioni abbiamo compiutamente soddisfatto. I. La compensazione non vale, ove il debito, che si contrapone, non appartenga al reo convenuto, e tale abbiamo dimostrato essere il credito opposto da Bourguignon. II. Non ha luogo, perchè il credito, che si vanta, non è maturo. III. Perchè essendo il denaro, che si vuol ritenere addetto a certi usi fiscali, la legge non consente, che si ritardino le operazioni pubbliche con voci di compensazione. IV. Abbiamo dimostrato finalmente, che ove tutti gli anzidetti ostacoli niuna remora facessero nell' animo del Magistrato, pure la compensazione non varrebbe per la potentissima ragione, che nel caso presente non potrebbe ammettersi senza distruggere la buona fede de' contratti, e la speditezza del commercio. Se dunque è così, qual fiducia non deve avere l' Amministrazione delle poste nella giustizia incorrotta del Magistrato?

Napoli li 21. di Ottobre 1807.

Bernardo Tizzani.

VA1
1547113